

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 655-bis-B)

ERRATA CORRIGE

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 febbraio 1981
(V. Stampato n. 655-bis)*

*modificato — con stralcio dell'articolo 17 dal testo approvato dal Senato
(V. Stampato n. 2383-bis) — dalla XII Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta del 18 marzo 1982 (V. Stampati nn. 2383 e 2383-ter)*

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta anti-meridiana del 12 dicembre 1980 — degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23 e 24 dal disegno di legge n. 655:

« Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e la disciplina delle scorte petrolifere obbligatorie e strategiche »

**presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(BISAGLIA)**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREATTA)**

**col Ministro dei Lavori Pubblici
(NICOLAZZI)**

**col Ministro della Pubblica Istruzione
(VALITUTTI)**

**col Ministro delle Finanze
(REVIGLIO)**

**col Ministro delle Partecipazioni Statali
(LOMBARDINI)**

**e col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° aprile 1982*

Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10, *primo comma*
(pag. 16, *seconda colonna*)

TESTO ERRATO

È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 1 miliardo per l'anno 1981, di lire 5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno 1983 per concedere a regioni e comuni o loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonchè alle imprese di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ad industrie e loro consorzi, a consorzi costituiti tra industrie ed enti pubblici, contributi a fondo perduto per studi di fattibilità tecnico-economica o per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo di energie rinnovabili di cui all'articolo 1 della presente legge.

TESTO CORRETTO

È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 1 miliardo per l'anno 1981, di lire 5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno 1983 per concedere a regioni e comuni o loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonchè alle imprese di cui all'articolo 4, punto 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ad industrie e loro consorzi, a consorzi costituiti tra industrie ed enti pubblici, contributi a fondo perduto per studi di fattibilità tecnico-economica o per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo di energie rinnovabili di cui all'articolo 1 della presente legge.